

|                               |          |               |
|-------------------------------|----------|---------------|
| Originale della sentenza      | €        | 80,00         |
| Originale sentenza esecutiva  | €        | 80,00         |
| Copie sentenze per notifica   | €        | 160,00        |
| Diritti di cancelleria        | €        | 46,14         |
| <b>Totale spese</b>           | <b>€</b> | <b>366,14</b> |
| Il Direttore della Segreteria |          |               |

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO**

**ITALIANO**

**LA CORTE DEI CONTI**

**SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA**

Composta dai magistrati:

- dott.ssa Luciana SAVAGNONE - Presidente
- dott.ssa Maria Rita MICCI - Primo Referendario - relatore
- dott. Paolo GARGIULO - Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A 29/2017**

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. **62817** del registro di segreteria, promosso dalla Procura Regionale contro:

**NAVARRA GIORGIO NATO A PALERMO 8 MARZO 1959**, rappresentato e difeso dall'avv. Rosanna Castelli e Domenico Condorelli, unitamente e disgiuntamente, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Ignazio Scardina sito in Palermo, Via Rodi n. 1.

**Visto** l'atto di citazione.

**Letti** gli atti ed i documenti di causa.

**Uditi**, nella pubblica udienza del giorno 27 luglio 2016 il relatore, dott.ssa Maria Rita Micci, il Pubblico Ministero, dott.ssa Maria Concetta Carlotti ed il difensore, avv. Domenico Condorelli.

**FATTO**

Con nota del 17 aprile 2012, l'Ufficio Audit Interno della Direzione Regionale Sicilia dell'Agenzia delle Entrate, veniva incaricato di svolgere una indagine conoscitiva presso l'ormai soppresso Ufficio di Gela, per l'attività da quest'ultimo svolta nel periodo 2005 – 2009. L'attività di indagine veniva compendiate nella relazione finale redatta dall'Audit Manager, dott. Giuseppe Nicita il 25 marzo 2015 e trasmessa, in pari data, alla Procura presso questa Sezione giurisdizionale dal

Direttore Regionale, dott. Antonino Gentile che, a suo tempo, aveva conferito l'incarico ispettivo.

La Procura Regionale ha richiesto ulteriori adempimenti istruttori successivamente evasi dal competente ufficio, con note 1 - 5 giugno 2015, 17 – 21 luglio 2015 e 10 settembre 2015.

Dei fatti è stata informata anche la Procura della Repubblica presso il competente Tribunale Ordinario nell'eventualità che gli stessi potessero anche costituire reato.

L'attore pubblico, più precisamente, ha rappresentato come dalla relazione e dai successivi adempimenti istruttori sia stato possibile apprendere che in ogni ufficio della Agenzia delle Entrate vi sono diversi operatori abilitati ad effettuare procedure di sgravio. La procedura viene effettuata in modo totalmente informatizzato ed immediatamente esecutivo e, successivamente, formalizzata con atto scritto debitamente stampato, motivato e sottoscritto. I singoli operatori possono procedere allo sgravio per qualunque importo e per qualunque titolo. I Direttori degli uffici, quindi, procedono a controlli ispettivi a campione.

Con l'atto introduttivo del presente giudizio, la Procura erariale ha convenuto in giudizio il sig. Navarra Giorgio, all'epoca dei fatti in servizio presso il soppresso Ufficio di Gela per sentirlo condannare al pagamento della somma di euro 165.666,85, oltre interessi e rivalutazione, a favore del Ministero dell'Economia in quanto ritenuto, dalla Procura procedente, responsabile delle numerose irregolarità che hanno portato a sgravi effettuati senza alcuna giustificazione o in presenza della generica dicitura "riliquidazione" e nella impossibilità di reperire il relativo fascicolo.

La impossibilità di riscrivere a ruolo i suddetti sgravi per il decorso dei relativi termini di legge, ha comportato la irreversibile perdita del credito erariale e da ciò, quindi, a detta della Procura, l'asserito danno per cui oggi è causa.

Più in dettaglio, la Procura ha indicato i sottoelencati sgravi quali forieri del presunto danno erariale:

- 1) **SGRAVIO 2005S128655 –valore euro 2.280.** Il ruolo deriva dalla liquidazione del Modello Unico anno di imposta 1999 per il quale non erano stati versati per intero gli acconti IRPEF e, pertanto, erano state iscritte a ruolo le relative somme. Per le suddette somme risulta essere stato effettuato uno sgravio ad opera del Navarra con la generica

dicitura “riliquidazione”. Il termine per l’iscrizione a ruolo è spirato il 31 dicembre 2008.

- 2) **SGRAVIO 2005S215845 – valore euro 40.257,97.** Il ruolo deriva da un atto di accertamento relativo all’anno di imposta 1997 notificato e non opposto. Il ruolo è stato sottoposto a procedura di sgravio con la generica dicitura “riliquidazione” senza che sia stato possibile rinvenire la relativa pratica nonché alcuna motivazione per giustificare la procedura di sgravio. Il termine per l’iscrizione a ruolo è spirato il 31 dicembre 2008.
- 3) **SGRAVIO 2005S216440 – valore euro 16.745,44.** Il ruolo deriva da un atto di accertamento relativo all’anno di imposta 1996 notificato e non opposto. Il ruolo è stato sottoposto a procedura di sgravio con la generica dicitura “riliquidazione” senza che sia stato possibile rinvenire la relativa pratica nonché alcuna motivazione per giustificare la procedura di sgravio. Il termine per l’iscrizione a ruolo è spirato il 31 dicembre 2008.
- 4) **SGRAVIO 2005S223559 – valore euro 231,51.** Il ruolo deriva da una tassa automobilistica non pagata. Non risulta effettuato alcun versamento sebbene il relativo sgravio risulta effettuato con la dicitura “riliquidazione”. Il termine per l’iscrizione a ruolo è spirato il 31 dicembre 2008.
- 5) **SGRAVIO 2007S1886822 – valore euro 376,05.** Il ruolo deriva dalla liquidazione di un Modello unico anno 2000 per acconti IRPEF dichiarati e non versati. Lo sgravio risulta effettuato con la dicitura “versamenti effettuati” ma non risulta effettuato alcun versamento. Anche questo sgravio risulta non giustificato. Il termine per l’iscrizione a ruolo è spirato il 31 dicembre 2010.
- 6) **SGRAVIO 2007S2171802 – valore euro 20.620,77.** Il ruolo è relativo a versamenti IVA e lo sgravio risulta effettuato con una motivazione che risulta incoerente rispetto alle ragioni per cui le somme sono state iscritte a ruolo. Anche questo sgravio risulta non giustificato. Il termine per l’iscrizione a ruolo è spirato il 31 dicembre 2010.
- 7) **SGRAVIO 2007S2582825 – valore euro 907,52.** Il ruolo deriva da omessi versamenti IRPEF derivanti dalla liquidazione del Modello Unico anno 2003. Lo sgravio risulta

effettuato con la dicitura “versamenti effettuati il 23 gennaio 2007” ma non risultano versamenti in tale data o in altra precedente o successiva. Anche questo sgravio risulta non giustificato.

Il termine per l’iscrizione a ruolo è spirato il 31 dicembre 2010.

**8) SGRAVIO 2007S2909432 – valore euro 221,2.** Il ruolo deriva dall’omesso pagamento del bollo auto relativo al veicolo targato CL184264 per l’ultimo quadrimestre del 2000. Lo sgravio è stato effettuato con la generica dicitura “riliquidazione” ma dal sistema informatico non risulta alcuna reale causa idonea a giustificare lo sgravio di che trattasi. Anche questo sgravio risulta non giustificato. Il termine per l’iscrizione a ruolo è spirato il 31 dicembre 2010.

**9) SGRAVIO 2007S2929503 – valore euro 2.320,89.** Il ruolo deriva dalla erronea indicazione da parte di un contribuente di un credito IRPEF per l’anno 2000. In sede di liquidazione, il sistema ha recuperato l’eccedenza. L’odierno convenuto ha proceduto alla sgravio del ruolo con la generica dicitura “riliquidazione” ma non è stato possibile rinvenire la relativa pratica né la reale motivazione dello sgravio. Anche questo sgravio risulta non giustificato. Il termine per l’iscrizione a ruolo risulta spirato il 31 dicembre 2010.

**10) SGRAVIO 2008S175146 – valore euro 2.094,98.** Il ruolo deriva dalla liquidazione del Modello unico anno 2004 per diversi ritardi nei pagamenti IRAP e IVA. I versamenti non sono stati effettuati e risulta lo sgravio con la dicitura “riliquidazione”. Non risulta essere stata rinvenuta la pratica né risulta alcuna ragione sostanziale idonea a giustificare lo sgravio. Il termine per la nuova iscrizione a ruolo è spirato il 31 dicembre 2011.

**11) SGRAVIO 2008S347873 – valore euro 731,39.** Il ruolo deriva dalla erronea indicazione di crediti IRAP per l’anno 2004. Lo sgravio del ruolo è avvenuto con la generica dicitura “riliquidazione”, senza alcuna motivazione sostanziale. Non è stata rinvenuta la relativa pratica. Il termine per la reiscrizione al ruolo è spirato il 31 dicembre 2011.

**12) SGRAVIO 2008S494028 – valore euro 13.082,54.** Il ruolo deriva da omesso versamento IVA per l’anno 2004. Lo sgravio risulta effettuato con la dicitura “riliquidazione” ma non

risulta rinvenuta la relativa pratica e non risulta la reale motivazione dello sgravio. Il termine per la nuova iscrizione a ruolo è spirato il 31 dicembre 2011.

**13) SGRAVIO 2008S560277 – valore euro 30.659,91.** Il ruolo deriva dalla liquidazione della dichiarazione Modello Unico 2004 e dai relativi mancati versamenti per IVA, IRAP, IRPEF. Lo sgravio risulta effettuato con la dicitura “riliquidazione” ma non è stato possibile rinvenire la relativa pratica né alcuna giustificazione sostanziale per lo sgravio di che trattasi. Il termine per la nuova iscrizione a ruolo è spirato il 31 dicembre 2011.

**14) SGRAVIO 2008S587856 – valore euro 33.938,33.** Il ruolo deriva dalla liquidazione della dichiarazione Modello Unico 2004 e dai relativi mancati versamenti per IVA, IRAP, IRPEF. Lo sgravio risulta effettuato con la dicitura “riliquidazione” ma non è stato possibile rinvenire la relativa pratica né alcuna giustificazione sostanziale per lo sgravio di che trattasi. Il termine per la nuova iscrizione a ruolo è spirato il 31 dicembre 2011.

**15) SGRAVIO 2008S587946 – valore euro 1.198,35.** Il ruolo deriva dalla liquidazione del Modello Unico per l'anno 2002 per acconti IRAP e IRPEF non versati o versati in modo insufficiente. Lo sgravio è avvenuto con la dicitura “riliquidazione” ma non è stato possibile rinvenire la relativa pratica né è stato possibile trovare alcuna giustificazione effettiva per lo sgravio. Il termine per la nuova iscrizione a ruolo è scaduto il 31 dicembre 2011.

La Procura precedente, poi, per completezza espositiva ha indicato ulteriori procedimenti di sgravio che sembrerebbero essere stati effettuati in modo indebito dall'odierno convenuto ma per i quali si è proceduto alla nuova iscrizione a ruolo, non essendo spirato il relativo termine.

Il sig. Giorgio Navarra è stato licenziato con provvedimento del 12 ottobre 2012.

La Procura, dopo aver brevemente illustrato la normativa di settore e brevemente rappresentato le ragioni che hanno portato l'attore pubblico medesimo ad agire nei confronti soltanto dell'odierno convenuto, originariamente invitato a dedurre unitamente ad altri soggetti che si trovarono ad operare nel medesimo ufficio nel periodo di che trattasi, ha chiesto la condanna del Navarra medesimo, ravvisando nella condotta dallo stesso posta in essere l'elemento psicologico del dolo,

stante la descritta pluralità di sgravi effettuati in assenza di giustificazione alcuna o, in subordine, quello della colpa grave.

Si è costituito il convenuto con memoria del 6 luglio 2016 ripercorrendo brevemente quelle che erano state le sue difese esposte in sede amministrativa a seguito della costituzione in mora, nonché alla Procura erariale dopo la notifica dell'invito a dedurre; nel suo scritto difensivo, la difesa del convenuto ha eccepito, in via preliminare, la prescrizione dell'azione erariale. Nel caso in esame, infatti, a detta della difesa, non sarebbe ravvisabile una ipotesi di occultamento doloso del danno né sembrerebbe condivisibile la tesi attorea in virtù della quale il danno decorrerebbe dal giorno in cui non sia stato più possibile riscrivere a ruolo le somme che furono oggetto di sgravio non dovuto. Lo sgravio è immediatamente esecutivo ed è da tale data deve decorrere la prescrizione. Nel merito la difesa del convenuto, ha ritenuto non potersi imputare il danno all'odierno convenuto dal momento che la Procura non ha coinvolto le figure apicali dell'Agenzia delle Entrate di Gela, cui spettavano, in virtù delle direttive e degli ordini di servizio vigenti all'epoca dei fatti, i poteri di firma dei provvedimenti.

La difesa Navarra ha sottolineato come, in virtù degli ordini di servizio in atti, in parte prodotti dalla Procura ed in parte dalla difesa, si apprende che i singoli operatori non avessero i medesimi poteri di sgravio indistintamente per tutti gli importi ma gli stessi variavano, di volta in volta, in relazione all'ammontare delle somme da sgravare, essendo necessaria, per alcuni, l'apposizione della firma da parte dei superiori.

In ogni caso, a detta della difesa del convenuto, non è possibile ravvisare una prova della colpevolezza dello stesso nel mancato rinvenimento dei fascicoli dal momento che quanto rilevato nel sistema informatico non può essere di per sé idoneo a costituire prova della responsabilità dell'odierno convenuto. L'odierno convenuto, infatti, ha sempre correttamente proceduto allo sgravio sulla base della documentazione esibita dai contribuenti.

La difesa ha ricordato, infine, come il Navarra fosse un semplice istruttore senza potere di firma. La responsabilità per gli eventuali indebiti sgravi andrebbe, pertanto ricercata tra coloro che non hanno

vigilato o non hanno tempestivamente proceduto ad iscrivere nuovamente a ruolo le somme.

La sentenza emessa da questa Sezione nei confronti del Navarra, dopo il licenziamento, e la successiva sentenza di appello, sembrano confutare, a detta della difesa del convenuto, l'assunto accusatorio.

La Procura, con memoria del 14 luglio 2016, ha insistito con quanto già affermato nel suo atto introduttivo con riferimento alla eccepta prescrizione, ritenendo anche la giurisprudenza della locale Sezione di appello citata dalla difesa, favorevole alla tesi accusatoria. Con riferimento al merito, la Procura ha ribadito che, sebbene gli ordini di servizio imponessero dei limiti di delega, la procedura informatizzata consentiva a chiunque di procedere con lo sgravio. Nel caso in esame, gli sgravi di che trattasi sono stati effettuati con le credenziali dell'odierno convenuto.

All'udienza del 27 luglio 2016 le parti hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni rispettivamente formulate in atti.

Considerato in

### **DIRITTO**

Con l'atto introduttivo del presente giudizio il Collegio è chiamato a decidere su di una ipotesi di danno erariale derivante dallo sgravio asseritamente indebito di alcune cartelle esattoriali ad opera dell'odierno convenuto Navarra Giorgio, all'epoca dei fatti dipendente dell'ex Ufficio Entrate di Gela. Come meglio esposto in narrativa, infatti, al Navarra sembrerebbe riconducibile una serie di sgravi effettuati senza alcuna apparente giustificazione.

La difesa del convenuto ha eccepito, in via preliminare, la prescrizione dell'azione contabile ritenendo di dover individuare il *dies a quo* per la decorrenza della prescrizione medesima nel giorno dell'avvenuto sgravio.

Il Collegio, invece, proprio con riferimento ai danni derivanti da sgravi indebiti, ritiene pienamente condivisibile quell'orientamento giurisprudenziale, evocato, proprio dalla difesa del convenuto (Appelli Sicilia 75/2014), in virtù del quale, in ipotesi di danno derivante da sgravio indebito di cartelle esattoriali, il termine per il computo della prescrizione quinquennale del danno

eventualmente derivatone, decorre, non già dall'avvenuto sgravio, bensì dallo spirare del termine utile all'amministrazione finanziaria per la riscrizione al ruolo delle somme già sgravate (art. 43 DPR 602/1973). Per completezza espositiva occorre ricordare come detta posizione interpretativa sia, indirettamente confermata, poi, anche da precedente giurisprudenza di questa Sezione che, con sentenza 1522/2011 ha dichiarato inammissibile l'atto di citazione proposto dall'attore pubblico in vicenda analoga per avere l'amministrazione tributaria, pur in presenza di sgravio non dovuto, proceduto alla riscrizione al ruolo del credito tributario, non essendo decorsi i termini di cui all'art. 43 DPR 602/1973; i giudici contabili, in quella occasione, come detto, hanno dichiarato, inammissibile l'atto di citazione, dal momento che il credito vantato dall'attore pubblico difettava del requisito dell'attualità e certezza, essendo lo stesso ancora nella disponibilità dell'amministrazione tributaria che, avendolo riscritto al ruolo, aveva ancora possibilità di recuperarlo. La locale Sezione di Appello, con sentenza 339/2014, ha confermato la decisione di primo grado respingendo l'appello del PG proposto proprio in punto di prescrizione ribadendo, contrariamente a quanto affermato dal PG nei propri motivi di appello, che in caso di sgravio non dovuto il termine per la prescrizione del credito erariale inizia a decorrere non già al momento dell'avvenuto sgravio indebito, bensì quando diviene inesigibile la relativa pretesa tributaria essendo decorso il termine di cui all'art. 43 del DPR 602/1973.

In ogni caso, nel caso in esame, il meccanismo volto a sottrarre entrate al pubblico erario attraverso il sistema di sgravi non dovuti si è palesato unicamente a seguito della relazione datata 25 marzo 2015 ed inviata alla Procura erariale il successivo 27 marzo. Solo con la suddetta relazione e le successive integrazioni della stessa, redatte a seguito delle richieste istruttorie avanzate dalla Procura procedente, si sono palesate tutte le irregolarità foriere di danno. E', pertanto, possibile, ravvisare una ipotesi di occultamento doloso del danno che consente di far decorrere il termine utile per la prescrizione quinquennale del danno dal momento in cui il danno, dolosamente e scientemente celato dall'autore, sia, poi, scoperto.

Alla luce di quanto sin qui esposto, il Collegio ritiene di poter considerare la relazione del 25 marzo



2015 il primo atto utile a disvelare il danno erariale di che trattasi in tutti i suoi elementi costitutivi e di poter far decorrere da tale data il termine di prescrizione quinquennale del danno.

Il Navarra, quindi, è stato successivamente costituito in mora con atto del 21 novembre 2015 ed invitato ad esporre le proprie deduzioni difensive con atto notificato il successivo 26 agosto. La citazione, infine, è stata depositata il 30 novembre 2015; l'azione, pertanto, è tempestiva e la relativa eccezione di prescrizione va respinta.

Con riferimento al merito, il Collegio ritiene incontestabilmente provata la responsabilità dell'odierno convenuto relativamente ai fatti per cui è causa stante la copiosa documentazione versata in atti così come elaborata dai competenti organi di controllo coinvolti in sede amministrativa e così come ampiamente illustrata dalla Procura attrice, secondo quanto qui di seguito meglio illustrato.

Come già accennato, in narrativa, con nota 2011/724, del 11 maggio 2011, la Direzione Centrale Audit e Sicurezza - Ufficio Compliance, ha relazionato in merito agli esiti dell'indagine conoscitiva effettuata presso il soppresso Ufficio dell'Agenzia delle Entrate di Gela evidenziando una serie di criticità consistenti, tra l'altro nella irreperibilità di alcuni atti, così come già emerso in occasione di un precedente audit di conformità svolto nel 2007.

A seguito di ciò, l'Audit Manager dr. Giuseppe Nicita veniva incaricato dal Direttore Regionale, dr. Antonino Gentile, di effettuare un'indagine conoscitiva presso la Direzione Provinciale di Caltanissetta e l'Ufficio Territoriale di Gela, al fine di verificare tra l'altro, la correttezza e regolarità delle operazioni effettuate dal soppresso Ufficio di Gela nel periodo 2005 – 2009 sulle attività di sgravio e di controllo.

La posizione del Navarra è risultata essere quella particolarmente attenzionata dal momento in cui è risultata essere a lui riconducibile la maggior parte di sgravi effettuati in assenza di alcuna giustificazione successivamente rinvenuti al sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria per il mancato reperimento dei fascicoli, accompagnati da una causale di sgravio meramente formale ("riliquidazione"), così come meglio si legge nella denuncia di presunto danno erariale del 25 marzo

2015 e dai successivi atti di integrazione della stessa, indicati nell'atto introduttivo del presente giudizio.

Occorre precisare, inoltre, che, con provvedimento del 12 ottobre 2012, prot. 67894/2012, a firma del Direttore Regionale Dr. Antonino Gentile, veniva irrogata al Navarra Giorgio, la sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso, stante le irregolarità emerse dall'indagine Audit conclusasi il 22 dicembre 2011 e contestata al Navarra con foglio di contestazione del 9 luglio 2012, notificatogli il successivo 13 luglio. In quella occasione è stata contestata al Navarra l'irregolarità di numerosi sgravi e/o riduzione di carico di imposta effettuati con le sue credenziali in assenza di versamenti abbinati o di documenti giustificativi e da ciò l'avvenuto licenziamento.

Nessun pregio meritano, quindi, le considerazioni elaborate dalla difesa in ordine all'assenza di pregiudizio per il pubblico erario derivante dalla condotta del Navarra alla luce di quanto statuito da questa Sezione con sentenza 2701/2013 pronunciata sui fatti dai quali è derivato il licenziamento disciplinare del convenuto. In quella sede, infatti, la Corte si è dovuta pronunciare sulla inefficacia di un provvedimento di fermo amministrativo concesso dall'amministrazione sull'indennità aggiuntiva di fine servizio del Navarra, stante la mancata proposizione dell'azione di responsabilità da parte del PM contabile nei sei mesi successivi alla concessione del fermo amministrativo. La locale Sezione di Appello, poi, con sentenza 447/2014, ebbe a confermare la sentenza di primo grado, accertando, tra l'altro, che la mancata proposizione del giudizio di responsabilità fosse dovuta unicamente alla reiscrizione delle somme indebitamente sgravate a nuovo ruolo, respingendo, quindi, anche l'appello incidentale proposto dal Navarra.

La giurisprudenza invocata dalla parte convenuta, quindi, consente unicamente al Collegio di constatare il fatto che il Navarra, negli anni, abbia reiterato un comportamento fortemente pregiudizievole per l'amministrazione di appartenenza. E' stato incontrovertibilmente accertato, infatti, che presso l'ormai soppresso Ufficio di Gela, sia stato eseguito un ingente numero di sgravi con le credenziali dell'odierno convenuto (password e codice fiscale), tutti caratterizzati dall'assenza di una giustificazione idonea, l'apposizione di una causale meramente formale a giustificazione dello

sgravio medesimo (es. riliquidazione), l'assenza di versamenti corrispondenti all'effettuato sgravio nonché, in taluni casi, lo smarrimento del corrispondente fascicolo cartaceo.

Il sistematico reiterarsi di dette circostanze non può non far sorgere dubbi in merito alla linearità della condotta del Navarra a cui detti sgravi anomali sono costantemente riconducibili. Né può ritenersi plausibile una ipotetica sottrazione delle credenziali per le quali, comunque, vige, per il pubblico dipendente, un obbligo di custodia.

Come ripetutamente rappresentato dagli organi di Audit che hanno relazionato in merito all'accaduto, lo sgravio era immediatamente operativo unicamente a seguito della operazione informatica riconducibile al singolo operatore, telematicamente collegato con l'Agente della Riscossione, senza limiti di tipologia di tributo o di importo, cui accedeva il successivo provvedimento cartaceo tendente unicamente a formalizzare quanto già eseguito in via informatica. Solo per la suddetta formalizzazione, quindi, sussisteva un potere di firma e di delega in relazione agli importi degli sgravi operati, così come meglio previsto dagli ordini di servizio in atti.

Coloro che si trovavano a formalizzare lo sgravio, però, svolgevano un'attività puramente ricognitiva di quanto già avvenuto in sede informatica.

L'iter fisiologico dello sgravio prevedeva, pertanto, che il contribuente interessato esibisse la documentazione giustificativa (es. avvenuto pagamento con modello F24) e, conseguentemente, l'operatore procedesse allo sgravio attraverso un'operazione informatica volta ad annullare il credito erariale sulla base delle motivazioni che di volta in volta si presentavano. A ciò seguiva il provvedimento volto a formalizzare l'avvenuto sgravio. Il Direttore dei singoli uffici, poi, procedeva con successivi controlli a campione al fine di effettuare una verifica postuma della regolarità dell'operato dei singoli sottoposti.

Risulta inconfutabilmente provato, quindi, che, per anni, il Navarra abbia effettuato sgravi senza alcuna legittima motivazione e per i quali, sistematicamente, veniva riportata una motivazione puramente apparente, cui non corrispondeva alcuna documentazione giustificativa ed in assenza di un corrispondente versamento. Lo smarrimento, in alcuni casi dei fascicoli, consente, in un quadro

siffatto, di ritenere lo smarrimento, non già caso fortuito idoneo ad interrompere ogni nesso causale fra condotta e danno, bensì l'ulteriore anomalo evento idoneo a confermare la illegittimità della condotta che, così come sin qui rappresentata, risulta essere l'unico antecedente causale idoneo alla produzione del danno per cui è causa ed idoneo, altresì, ad escludere ogni ipotesi responsabilità solidale di superiori o preposti per omesso controllo e/o omessa reiscrizione al ruolo.

In tutti i suoi scritti difensivi, infatti, il Navarra si è limitato ad affermare labialmente la sua estraneità ai fatti di causa, senza nulla provare in merito ad una eventuale esclusione di responsabilità.

L'architettura della condotta posta in essere dal convenuto: sgravio non dovuto, assenza di documentazione giustificativa a fronte di una causale non significativa, mancato reperimento del fascicolo cartaceo, ecc, non può non denunciare una preordinazione della stessa in tutti i suoi elementi e, segnatamente, una previsione e volontà del danno erariale denunciato, tali da potersi ricondurre tutte all'elemento psicologico del dolo che il Collegio ritiene di poter ravvisare nella condotta tenuta dal convenuto.

Il sig. Navarra Giorgio deve, quindi, essere condannato al pagamento della somma di euro 165.666,85 (centosessantacinquemilaseicentosestantasei/85) a favore del Ministero dell'Economia, con rivalutazione monetaria a decorrere dai singoli sgravi, oltre agli interessi legali dal deposito della presente sentenza sino al soddisfo.

Le spese di giudizio da versare allo Stato, sono liquidate a cura della Segreteria nella misura indicata in dispositivo.

#### **P.Q.M.**

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Siciliana, **condanna NAVARRA Giorgio** al risarcimento del danno di **euro 165.666,85 (centosessantacinquemilaseicentosestantasei/85) in favore del Ministero dell'Economia**, con rivalutazione a decorrere dai singoli sgravi, oltre interessi legali dal deposito della presente sentenza sino al soddisfo.

Le spese di giudizio, da versare allo Stato, seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 301,52

(euro trecentouno/52).

Così deciso in Palermo, il 27 luglio 2016

L'estensore

Il Presidente

F.to Maria Rita Micci

F.to Luciana Savagnone

Depositata in segreteria nei modi di legge

Palermo, 19 gennaio 2017

Il Direttore della Segreteria

F.to Dott.ssa Rita Casamichele